



# **Regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili**

## **Indice:**

Articolo 1 – Istituzione del registro delle unione civili	pag. 1
Articolo 2 – Attività a sostegno delle unioni civili	pag. 1
Articolo 3 – Iscrizione nel Registro	pag. 1
Articolo 4 – Rilascio di attestato di unione civile basato su vincolo affettivo	pag. 2
Articolo 5 – Cancellazione dal registro	pag. 2
Articolo 6 – Norma transitoria e finale	pag. 2

## **REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI**

*Articolo 1 – Istituzione del registro delle unioni civili*

*Articolo 2 – Attività a sostegno delle unioni civili*

*Articolo 3 – Iscrizione nel Registro*

*Articolo 4 – Rilascio di attestato di unione civile basato su vincolo affettivo*

*Articolo 5 – Cancellazione dal registro*

*Articolo 6 – Norma transitoria e finale*

### **Articolo 1 – Istituzione del registro delle unioni civili**

È istituito il registro delle unioni civili presso il Comune di Pisa per gli scopi e le finalità contenute negli articoli del presente Regolamento.

### **Articolo 2 – Attività a sostegno delle unioni civili**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per **unione civile** il vincolo di “due persone maggiorenni che si dichiarano reciprocamente legate da vincoli affettivi e/o di assistenza morale e/o materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune” (ai sensi dell’art. 4 comma 1 dpr 223/899).

2. Nell’ambito delle proprie competenze, il Comune provvede a tutelare e sostenere le unioni civili al fine di superare le situazioni di discriminazione e favorirne l’integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.

3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi devono considerarsi prioritari sono:

- a) casa;
- b) sanità e servizi sociali;
- c) politiche per giovani, genitori e anziani;
- d) sport e tempo libero;
- e) formazione, scuola e servizi educativi;
- f) diritti e partecipazione;
- g) trasporti

4. Gli atti dell’Amministrazione devono prevedere, per le unioni civili, condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico – sociale

### **Articolo 3 – Iscrizione nel Registro**

1. Possono chiedere l’iscrizione nel registro delle unioni civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Pisa.

2. Le iscrizioni nel registro avvengono esclusivamente a seguito di istanza presentata congiuntamente dagli interessati/e.
3. L'iscrizione nel registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

#### **Articolo 4 – Rilascio di attestato di unione civile basato su vincolo affettivo**

1. L'Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli interessati/e, attestato di “unione civile basata su vincolo affettivo”, ai sensi dell'art. 4 del dpr 223/89 (Regolamento anagrafico), in relazione a quanto documentato dall'anagrafe della popolazione residente ove deve necessariamente rinvenirsi la corrispondenza nella famiglia anagrafica (mod. AP6).
2. L'attestato è rilasciato per gli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti dall'Amministrazione comunale nonché per tutti quelli non in contrasto con leggi nazionali.
3. L'ufficio competente può verificare l'effettiva convivenza delle persona che richiedono l'attestato. A tal fine, può avvalersi dell'istruttoria effettuata dall'ufficio anagrafe.

#### **Articolo 5 – Cancellazione dal registro**

1. Il cessare della situazione di coabitazione, con conseguente variazione anagrafica, determina la cancellazione d'ufficio dal registro.
2. Nel caso di permanenza della situazione di coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o di assistenza morale e/o materiale, la cancellazione dal registro avviene a seguito di richiesta di una o di entrambe le parti interessate.
3. Nel caso non via sia una richiesta congiunta, il Comune provvede ad inviare all'altro componente in comunicazione ai sensi della legge 241/90.

#### **Articolo 6 – Norma transitoria e finale**

Con deliberazione di Giunta si provvederà all'organizzazione del Registro, alla creazione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli uffici competenti alla gestione.